



Comune di Lucera

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO

Approvato con:

deliberazione consiliare n. 28 del 23 dicembre 2002

deliberazione consiliare n. 15 del 26 marzo 2007

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali e Luoghi di Pubblico Spettacolo e Trattenimento, di cui agli artt. 141, 141-bis, 142 e 144 del regolamento di esecuzione del TULPS - Regio Decreto n. 773 del 18.6.1931, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, come introdotto dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

ART. 2 ISTITUZIONE

1. È istituita presso il Comune di Lucera, con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 23/12/2002, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali e Luoghi di Pubblico Spettacolo e Trattenimento, di seguito nominata "Commissione comunale di Vigilanza" .

ART. 3 COMPETENZE

1. La Commissione comunale di Vigilanza ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell'art. 80 del citato T.U.L.P.S.¹.
In particolare, la Commissione Comunale di Vigilanza ha i seguenti compiti:
 - a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
 - b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo² del 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge³ 18.3.1968, n. 337;
 - e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
2. Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della commissione comunale di vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
3. Fatti salvi i casi in cui:
 - a) l'esercizio dei controlli sono effettuati ai sensi del comma 1, lett. e) del presente articolo,
 - b) la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedono una specifica verifica delle condizioni di sicurezza,non occorre che la Commissione comunale di Vigilanza effettui una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione medesima abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.
4. Non sono di competenza della commissione comunale di vigilanza le verifiche dei locali e strutture seguenti per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della Commissione provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:
 - a) I locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
 - b) I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della sanità.

ART. 4 COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1. La commissione comunale di vigilanza è così composta:
 - a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - b) dal comandante del corpo di polizia municipale o suo delegato;
 - c) dal dirigente medico dell'ASL FG3 o da un medico dallo stesso delegato;

* Le note sono riportate in allegato al regolamento.

- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
 - e) dal comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;
 - f) da un esperto di elettrotecnica;
 - g) da un esperto in acustica, solo nel caso in cui la verifica riguardi discoteche, locali da ballo e simili.
2. A richiesta possono far inoltre parte della commissione:
 - a) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
 - b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
 3. Per ogni componente della commissione può essere previsto un supplente.
 4. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.
 5. Gli esperti di cui alle lettere f) e g) del comma 1 e i rappresentanti di cui al comma 2 sono **riconfermabili**.
 6. La commissione rimane in carica per la durata di anni tre. Ove non venga ricostituita nel termine anzidetto, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, la commissione è prorogata per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso. Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

ART. 5 NOMINA

1. La commissione comunale di vigilanza è nominata dal Sindaco.
2. La nomina dell'esperto in elettronica e di quello in acustica è effettuata tra professionisti, iscritti al relativo albo o ordine, operanti in provincia e, preferibilmente, nel territorio comunale, **su segnalazione di una terna proposta dai rispettivi Ordini o Collegi**.
3. La nomina del rappresentante degli esercenti e di quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori avviene su designazione dei soggetti interessati. A tale fine, prima di procedere alla nomina, è richiesto alle organizzazioni territoriali degli esercenti locali di pubblico spettacolo e dei lavoratori di comunicare ciascuna, entro un termine stabilito e in forma scritta, il nominativo di un rappresentante effettivo e di uno supplente. Ove nel termine assegnato non sia comunicato alcun nominativo ovvero **non** sia pervenuta segnalazione da parte di uno solo dei soggetti aventi diritto, si procede comunque alla nomina della commissione con riserva di provvedere successivamente, a richiesta, alla sua integrazione tenuto conto che, nel caso di specie, trattasi di componenti eventuali.
4. La nomina è comunicata agli interessati segnalando agli effettivi il nominativo ed il recapito dei loro supplenti.
5. Un dipendente comunale scelto dal Sindaco è nominato in qualità di segretario della commissione per il disimpegno dei compiti previsti ai successivi articoli.

ART. 6 CONVOCAZIONE

1. La commissione è convocata dal presidente con avviso scritto da inviare a cura del segretario a tutti i componenti effettivi. Tuttavia, nel caso ricorrano particolari ragioni d'urgenza, l'invito può essere effettuato con telegramma, telefax, posta elettronica ed anche per telefono od altra forma ritenuta idonea.
2. L'invito è effettuato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione salvi i casi d'urgenza.
3. Con l'invito sono indicati il giorno, ora e luogo della riunione e gli argomenti da trattare.
4. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al segretario, il quale provvede ad avvertire colui che lo supplisce affinché intervenga alla riunione.
5. La data della riunione di regola è comunicata nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei anche al **richiedente** il provvedimento finale che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.

ART. 7 LUOGO DELLE RIUNIONI, PARERI E VERBALI DELLE ADUNANZE

1. Le riunioni della commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal presidente nell'avviso di convocazione.
2. Il parere della commissione è reso in forma scritta ed è adottato con l'intervento di tutti i componenti.
3. Il parere viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.
4. Il segretario della commissione provvede ad annotare i pareri resi in apposito registro cronologico, numerandoli progressivamente.
5. Delle adunanze è redatto, a cura del segretario, verbale nel quale viene indicato, tra l'altro, il luogo della riunione e il nome dei presenti.
6. Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritenga utile.

ART. 8

VERIFICA DEL RISPETTO DELLE MISURE E DELLE CAUTELE PRESCRITTE

1. Con provvedimento del presidente sono individuati, sentita la commissione, i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), del presente regolamento. Tra i delegati devono essere comunque compresi un medico delegato dal dirigente medico della ASL FG/3, il comandante dei vigili del fuoco o suo delegato.
2. L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati è comunicato tempestivamente, in forma scritta, al presidente della commissione.

ART. 9

SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. Ai componenti della commissione spetta, per non più di una volta nella stessa giornata, un'indennità di presenza nella misura prevista per i consiglieri comunali. Ai componenti non dipendenti dall'Amministrazione comunale, è inoltre dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.
2. Le spese di sopralluogo della commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne chiede l'intervento. La relativa somma deve essere versata prima del sopralluogo.
3. Nessun compenso invece è dovuto per la vigilanza da esercitarsi ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), del presente regolamento.

ART. 10

RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE

1. **L'intervento della Commissione deve essere richiesto con domanda, diretta al Sindaco.**
2. **La Commissione decide entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza qualora trattasi di istanza di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);**
3. **In caso di verifica di agibilità per manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, etc.), il richiedente deve presentare l'istanza almeno venti giorni prima dello svolgimento della manifestazione.**
4. La commissione, con propria decisione, stabilisce, per ogni tipologia d'intervento, le modalità e le formalità da osservare per la compilazione della domanda anzidetta e determina la documentazione da allegare (relazione, progetto, elaborati grafici, tecnici, fotografici, ecc.).
5. Alla decisione anzidetta è data adeguata pubblicità al fine di garantirne la conoscenza ai terzi interessati.

ART. 11

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista dallo Statuto.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Note al regolamento:

¹ - Si trascrive il testo vigente dell'art. 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
"Art. 80. - *L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.*
Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza".

² - Si trascrive il testo vigente dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 (Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59).

"Art. 4. (*Commissione apertura sale cinematografiche*).

1. (*Omissis*).

2. *L'accertamento dei requisiti tecnici, di idoneità, di sicurezza e di igiene per il rilascio da parte delle autorità competenti delle autorizzazioni alla apertura dei locali da destinare a sale per pubblici spettacoli, anche cinematografici o teatrali, è esclusivamente affidata alle commissioni provinciali di vigilanza, di cui all'art. 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzatori comunque necessari all'apertura dei locali da destinare a spettacoli cinematografici o teatrali, il prefetto convoca una conferenza di servizi con gli enti e le amministrazioni interessati, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le commissioni provinciali di vigilanza, anche avvalendosi dell'ausilio di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, sono altresì competenti all'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.*

3. *All'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, dopo le parole: "Autorità competente in materia di spettacolo sono inserite le seguenti: ", nei soli casi in cui il numero complessivo dei posti sia o divenga superiore a milletrecento. ; e sono aggiunte, in fine, le parole: ", qualora il numero dei posti sia superiore a milletrecento. ;*

b) (*Omissis*);

c) *al comma 4, le parole: "L'autorizzazione per l'attività sono sostituite dalle seguenti: "L'esercizio legittimo dell'attività .*

4. *Il regio decreto-legge 10 settembre 1936, n. 1946, convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n. 193, è abrogato.*

4-bis. *Per i procedimenti di autorizzazione, relativi a complessi cinematografici superiori a milletrecento posti, avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, e non ancora conclusi, si applicano le disposizioni vigenti al momento di avvio del procedimento".*

³ - Si trascrive il testo vigente dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante):

"Art. 4. *E' istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive delle caratteristiche funzionali e della denominazione.*

Dall'elenco di cui al precedente comma sono esclusi gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco e' redatto ed approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per l'interno, su conforme parere della commissione di cui all'articolo precedente.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvederà periodicamente all'aggiornamento dell'elenco".